

MODELLO 730/95 REDDITI 1994



MINISTERO DELLE FINANZE

DICHIARAZIONE DEI LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI CHE SI AVVALGONO DELL'ASSISTENZA FISCALE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

ISTRUZIONI GENERALI

1. L'assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati
2. Chi può utilizzare il Mod. 730
3. Chi non può utilizzare il Mod. 730
4. Chi non è obbligato a presentare la dichiarazione
5. Dichiarazione congiunta
6. Destinazione dell'otto per mille dell'Irpef
7. Come si presenta il Mod. 730
8. Arrotondamento
9. Sanzioni

pag.

GUIDA ALLA COMPILAZIONE

- | | |
|--|-----------|
| 10. Codice fiscale, dati anagrafici e di residenza | 4 |
| 11. Coniuge e familiari a carico | 4 |
| 12. Quadro A - Redditi dei terreni | 4 |
| 13. Quadro B - Redditi dei fabbricati | 5 |
| 14. Quadro C - Redditi di lavoro dipendente e assimilati | 6 |
| 15. Quadro D - Altri redditi | 7 |
| 16. Quadro E - Oneri | 8 |
| 17. Quadro F - Altri dati | 10 |
| APPENDICE | 11 |

1

L'ASSISTENZA FISCALE PER LAVORATORI DIPENDENTI E PENSIONATI

Il **modello 730** consente ai lavoratori dipendenti e pensionati di presentare la dichiarazione dei redditi utilizzando l'assistenza del proprio datore di lavoro o dell'ente che eroga la pensione oppure rivolgendosi ad uno degli appositi Centri autorizzati di assistenza fiscale (Caaf) costituiti dalle associazioni sindacali o dai datori di lavoro.

La dichiarazione è composta dal Mod. 730 (per indicare i dati anagrafici, i redditi e gli oneri deducibili o detraibili) e dal Mod. 730-1 (per esprimere la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef).

I termini e le condizioni per fruire dell'assistenza fiscale sono diversi a seconda che questa venga richiesta al datore di lavoro (o ente pensionistico) oppure ai Caaf.

Nei prospetti posti in fondo all' Appendice, sono riepilogate le varie fasi della procedura di assistenza fiscale richiesta al datore di lavoro o all'ente pensionistico ovvero al Caaf.

2

CHI PUÒ UTILIZZARE IL MOD. 730

Possono utilizzare il modello 730 i lavoratori dipendenti e pensionati che possiedono anche:

- ▶ redditi dei terreni e dei fabbricati
- ▶ redditi di capitale, limitatamente agli utili da partecipazione in società ed enti soggetti all'Irpeg
- ▶ redditi di lavoro autonomo, limitatamente ai compensi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai proventi lordi derivanti dall'utilizzazione di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali, ecc. ed ai corrispettivi per prestazioni non abituali
- ▶ oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione di imposta.

Per i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato di periodo inferiore all'anno è necessario che il rapporto di lavoro duri almeno dal mese di marzo al mese di luglio 1995.

Sono equiparati ai lavoratori dipendenti e pensionati (e possono richiedere l'assistenza alle stesse condizioni e con le stesse modalità) anche:

- i soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca
- i sacerdoti della Chiesa cattolica.

3

CHI NON PUÒ UTILIZZARE IL MOD. 730

Non possono utilizzare il modello 730 e devono presentare il modello 740 coloro che possiedono:

- ▶ redditi d'impresa e di partecipazione
- ▶ redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni
- ▶ altri redditi di capitale, di lavoro autonomo e "diversi" (ad es. redditi derivanti da lastrici solari, dalle aree urbane, da immobili situati all'estero o da terreni dati in affitto per usi non agricoli, redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di invenzioni industriali, ecc., non conseguiti dall'autore o inventore), non compresi tra quelli indicati nel precedente paragrafo.

Non possono utilizzare il modello 730 anche i soggetti che devono presentare la dichiarazione per conto dei contribuenti deceduti, dei minori e delle persone interdette.

4

CHI NON È OBBLIGATO A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

I contribuenti che si trovano nelle condizioni indicate in questo paragrafo sono del tutto esonerati dall'obbligo di presentare la di-

chiarazione anche se risultano in possesso di redditi che andrebbero assoggettati al Contributo al servizio sanitario nazionale. Il contribuente esonerato può comunque presentare la dichiarazione per far valere eventuali oneri sostenuti o detrazioni non attribuite o per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta risultanti dalla dichiarazione presentata nel 1994 o derivanti da acconti versati nello stesso anno.

L'esonero dalla dichiarazione spetta a coloro che possiedono:

- solo reddito di lavoro dipendente corrisposto da un unico datore di lavoro;
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più datori di lavoro a dipendenti che hanno chiesto a ciascuno dei successivi datori di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante il precedente rapporto;
- solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più datori di lavoro per un ammontare complessivo non superiore a lire 8.552.000 se le detrazioni per lavoro dipendente spettano per l'intero anno. Ai fini dell'esonero dalla dichiarazione, sono equiparati ai redditi di lavoro dipendente le borse di studio ed i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20%;

CONDIZIONI DI ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PER EFFETTO DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA

Lavoratori dipendenti e pensionati per i quali le detrazioni spettano per l'intero anno

Senza coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire	Con coniuge a carico e con reddito complessivo fino a lire
8.552.000	12.152.000
8.965.000 (con 1 figlio a carico)	12.979.000 (con 1 figlio a carico)
9.384.000 (con 2 figli a carico)	13.811.000 (con 2 figli a carico)
9.797.000 (con 3 figli a carico)	14.500.000 (con 3 figli a carico)
10.215.000 (con 4 figli a carico)	14.700.000 (con 4 figli a carico)
10.629.000 (con 5 figli a carico)	15.075.000 (con 5 figli a carico)
11.047.000 (con 6 figli a carico)	15.753.000 (con 6 figli a carico)
11.461.000 (con 7 figli a carico)	16.427.000 (con 7 figli a carico)
11.875.000 (con 8 figli a carico)	17.105.000 (con 8 figli a carico)

- solo reddito di lavoro dipendente corrisposto da un unico datore di lavoro e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.), non superiore ad un milione di lire. Tale limite va rapportato al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale e alla quota di possesso (ad esempio, nel caso di coniugi comproprietari al 50% dell'immobile adibito ad abitazione principale per l'intero anno, il limite è di lire 500.000 per ciascun coniuge);

- solo redditi di lavoro dipendente (corrisposti anche da più datori di lavoro) ed altri redditi, diversi da quelli derivanti dall'esercizio di attività imprenditoriali e professionali e non soggetti ad ILOR per i quali la differenza tra l'imposta corrispondente al reddito complessivo e la somma delle detrazioni per lavoro dipendente e per familiari a carico non è superiore a L. 20.000. Nel prospetto in fondo alla pagina precedente sono indicate alcune condizioni di esonero per i casi in cui le detrazioni di lavoro dipendente e per carichi di famiglia spettano per l'intero anno;

- solo reddito dei fabbricati derivante esclusivamente dal possesso dell'abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.) non superiore ad un milione di lire. Tale limite va rapportato al periodo dell'anno durante il quale il fabbricato è stato adibito ad abitazione principale e alla quota di possesso;

- solo redditi dei terreni e dei fabbricati complessivamente non superiori a lire 360.000 (al lordo della deduzione fino ad un milione di lire spettante per l'abitazione principale e le sue pertinenze);

- solo redditi esenti (pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità e assegni erogati dal Ministero dell'Interno ai ciechi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali) o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (ad es. interessi sui conti correnti bancari o postali, interessi sui BOT o sui titoli pubblici). Non costituiscono reddito ai fini fiscali le rendite erogate dall'Inail; vedere in Appendice la voce "Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito".

Sono comunque esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione i contribuenti, non obbligati alla tenuta delle scritture contabili e con redditi non soggetti ad ILOR, per i quali l'imposta corrispondente al reddito complessivo non è superiore a L. 20.000.

5

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

I lavoratori dipendenti e pensionati possono presentare la dichiarazione modello 730 congiuntamente se il coniuge possiede solo redditi dei terreni e dei fabbricati di ammontare complessivamente non superiore a lire 5.300.000 (limite per essere considerato fiscalmente a carico).

La dichiarazione congiunta non può essere presentata:

- dai coniugi che, avendo presentato congiuntamente la dichiarazione nel 1994, hanno poi effettuato separati versamenti di acconto Irpef;
- dai coniugi che non hanno effettuato i versamenti di acconto Irpef in quanto, separando le rispettive posizioni nel momento in cui avrebbero dovuto effettuarli, hanno fruito dell'esonero da tali versamenti;
- nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il coniuge superstite non può presentare dichiarazione congiunta anche se gli acconti di imposta per il 1994 sono stati versati congiuntamente o sia stata presentata congiuntamente la precedente dichiarazione.

6

DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

Sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi, una quota pari all'otto per mille dell'Irpef liquidata dagli uffici in base alle dichiarazioni annuali è destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale; a scopi di carattere religioso o caritativo a diretta gestione della Chiesa cattolica; per interventi sociali ed umanitari anche a favore dei paesi del terzo mondo da parte dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e delle Assemblee di Dio in Italia; a scopi di carattere sociale, assistenziale, umanitario o culturale a diretta gestione della Chiesa Evangelica Valdese.

La ripartizione tra le istituzioni beneficiarie avverrà in proporzione alle scelte espresse. qualora i contribuenti non effettuino alcuna scelta, la quota d'imposta non attribuita in base alle scelte espresse sarà ripartita tra le suindicate istituzioni secondo la proporzione risultante dalle scelte operate; le quote non attribuite spettanti all'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, alle Assemblee di Dio

in Italia e alla Chiesa Evangelica Valdese saranno devolute alla gestione statale.

Per effettuare la scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef va utilizzato il Mod. 730-1.

7

COME SI PRESENTA IL MOD. 730

La dichiarazione Mod. 730 va consegnata al datore di lavoro o ente pensionistico o al Caaf in un unico esemplare. Se lo spazio disponibile nel modello risulta insufficiente, occorrerà compilare altri esemplari del modello, numerandoli progressivamente nell'apposita casella.

Unitamente al Mod. 730 deve essere consegnata la busta chiusa contenente il Mod. 730-1.

I soggetti che si avvalgono della assistenza fiscale e che hanno detenuto investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria devono, in ogni caso, presentare anche il modello 740/W disponibile presso i comuni e le rivendite autorizzate. Il modello 740/W deve essere presentato agli uffici competenti entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi Mod. 740.

ATTENZIONE

Alla dichiarazione non deve essere allegata alcuna documentazione, che, però, deve essere conservata dal contribuente che ha presentato la dichiarazione fino al 31 dicembre 2000, termine entro il quale l'Amministrazione ha facoltà di richiederla.

8

ARROTONDAMENTO

Tutti gli importi indicati nella dichiarazione devono essere arrotondati alle mille lire superiori se le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori nel caso contrario; ad esempio 1.501 diventa 2.000; 1.500 diventa 1.000; 1.499 diventa 1.000.

Per semplificare la compilazione, sul modello sono prestampati i tre zeri finali in corrispondenza degli spazi nei quali devono essere indicati gli importi.

9

SANZIONI

Per le sanzioni applicabili nei confronti dei contribuenti che presentano il Mod. 730, vedere la voce "Sanzioni" in Appendice.

10

CODICE FISCALE, DATI ANAGRAFICI E DI RESIDENZA

Il **codice fiscale** è rilevabile dal tesserino rilasciato dall'Amministrazione finanziaria.

Il **cognome ed il nome** vanno indicati senza alcun titolo (di studio, onorifico ecc.); le donne devono indicare solo il cognome da nubile.

Per la **provincia** va indicata la sigla automobilistica (RM per ROMA).

La **residenza anagrafica** deve essere indicata se è variata rispetto alla dichiarazione del 1994 oppure se la dichiarazione viene presentata per la prima volta. Vedere in tali casi la voce "Cambio di residenza" in Appendice. Il contribuente può comunque indicare la residenza anche se non è variata, se questa modalità di compilazione risulta per lui più agevole.

Chi è **nato all'estero**, deve indicare, in luogo del Comune, lo Stato di nascita e lasciare in bianco lo spazio relativo alla provincia.

11

CONIUGE E FAMILIARI A CARICO

Sono **considerati a carico**, se non possiedono nell'anno redditi propri per un ammontare superiore a **L. 5.300.000**:

- il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- i **figli minori** di età o permanentemente inabili al lavoro, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati;
- i **figli di età non superiore a 26 anni** dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
- i **familiari di cui all'art. 433 del codice civile** purché conviventi con il contribuente o percettori di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria; al riguardo vedere in Appendice la voce "Familiari indicati nell'art. 433 del codice civile".

Le detrazioni per coniuge e figli a carico spettano anche se gli stessi non risiedono in Italia.

Il codice fiscale del coniuge va indicato anche se questi non è a carico o non viene presentata la dichiarazione congiunta.

Se nel corso del 1994 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso familiare (ad es. figlio che nel corso del 1994 ha compiuto il 27° anno di età per il quale si ha diritto, fino al mese nel quale si è verificato tale evento, alla detrazione per figlio a carico e dal mese successivo a quella per altro familiare a carico) occorre compilare un rigo per ogni singola situazione.

■ DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO

La detrazione per figli a carico (compresi i figli legittimati per susseguente matrimonio, i figli adottivi, affidati o affiliati da entrambi i coniugi) spetta **in uguale misura a entrambi i genitori**, anche se sono separati.

La detrazione per figli a carico spetta **in misura doppia ad uno solo dei genitori** quando l'altro genitore è fiscalmente a carico del primo e nelle ipotesi descritte alla voce "Detrazione per figli a carico" in Appendice.

Si ha, invece, diritto per il **primo figlio** alla **detrazione prevista per coniuge a carico** e per gli **altri figli** alla **detrazione in misura doppia** quando l'altro genitore manca (ad esempio perché deceduto) e il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato, nonché negli altri casi descritti alla voce "Detrazione per figli a carico" in Appendice.

Indicare nella casella **misura della detrazione** il codice:

- **1** se la detrazione spetta in uguale misura ad entrambi i genitori;
- **2** se la detrazione spetta in misura doppia;
- **3** se per il primo figlio spetta la detrazione per coniuge a carico.

■ DETRAZIONE PER ALTRI FAMILIARI A CARICO

Nei casi in cui l'obbligo del mantenimento fa capo a più persone (ad es., per i figli maggiorenni a carico di entrambi i genitori) la **detrazione per gli altri familiari a carico** va proporzionalmente suddivisa fra i contribuenti aventi diritto.

In tal caso, nella casella **misura della detrazione** indicare la **percentuale di spettanza** della detrazione.

■ ATTENZIONE

Rientrano nella categoria degli altri familiari a carico anche il figlio maggiorenne e il figlio studente di età superiore ai 26 anni, purché conviventi con il contribuente e con redditi propri non superiori a lire 5.300.000.

12

QUADRO A - REDDITI DEI TERRENI

Il **quadro A** va utilizzato per dichiarare i redditi dei terreni e deve essere compilato:

- da coloro che possiedono, a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, terreni situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti in catasto con attribuzione di rendita;
- dagli affittuari che esercitano l'attività agricola nei fondi condotti in affitto e dagli associati nei casi di conduzione associata. In tal caso deve essere compilata solo la colonna relativa al reddito agrario. L'affittuario deve dichiarare il reddito agrario a partire dalla data in cui ha effetto il contratto.

Per quanto riguarda le attività considerate agricole ai fini della determinazione del reddito agrario vedere in Appendice la voce "Attività agricole".

Non danno luogo a reddito dominicale né a reddito agrario e **non vanno pertanto dichiarati**:

- i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani;
- i terreni, parchi e giardini aperti al pubblico o la cui conservazione è riconosciuta dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali di pubblico interesse, quando al possessore non è derivato per tutto il periodo d'imposta alcun reddito dalla loro utilizzazione. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- i terreni per i quali il contribuente è titolare della sola "nuda proprietà".

I redditi dominicale e agrario da dichiarare sono quelli risultanti dall'applicazione delle tariffe d'estimo.

Se la coltura effettivamente praticata corrisponde a quella risultante dal catasto, tali redditi possono essere rilevati direttamente dagli atti catastali; in caso contrario, per la determinazione del reddito vedere in Appendice la voce "Variazioni di coltura dei terreni".

Per la determinazione del reddito dei terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura, vedere in Appendice la voce "Terreni adibiti a colture prodotte in serra o alla funghicoltura".

■ COME SI COMPILA IL QUADRO A

Se non sono intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione presentata lo scorso anno e nessun terreno risulta dato in affitto in regime vincolistico negli anni 1993 o 1994, riportare direttamente nelle rispettive colonne 1 e 2 del **rigo A1**, gli importi dei redditi dominicali ed agrari indicati nel **rigo A13** (colonne 4 e 5) del **quadro A** del Mod. 740/94, oppure indicati nei **rigi 1 e 2** del Mod. 730-3 rilasciato dal proprio datore di lavoro o ente pensionistico o dal Caaf al quale è stata richiesta l'assistenza fiscale nel 1994.

In alternativa, pur in assenza di variazioni, il contribuente può indicare tutti i dati relativi ai terreni da dichiarare, se questa modalità di compilazione risulta per lui più agevole.

Se invece si sono verificate variazioni, anche in relazione ad uno solo dei terreni da dichiarare, rispetto a quanto indicato nella precedente dichiarazione (ad es. in conseguenza di acquisti o vendite avvenute nel corso dell'anno oppure per effetto del sorgere o venir meno di agevolazioni) o uno dei terreni è stato dato in affitto in regime vincolistico negli anni 1993 o 1994, non va compilato il rigo A1 e il Quadro deve essere compilato a partire dal **rigo A2**.

ATTENZIONE

Non si considera variazione la rivalutazione dei redditi dominicali e agrari prevista nei provvedimenti di accompagnamento alla legge finanziaria per il 1995 (la rivalutazione verrà effettuata direttamente dal soggetto che presta l'assistenza fiscale).

Ogni terreno (o ogni gruppo di terreni identificato da un'unica partita catastale) va indicato utilizzando un singolo rigo.

Nelle **colonne 1 e 3** va riportato, rispettivamente, il totale del reddito catastale dominicale e agrario.

In caso di conduzione associata nella colonna 3 deve essere indicata la quota di reddito agrario relativa alla percentuale di partecipazione e al periodo di durata del contratto. Tale percentuale è quella che risulta da apposito atto sottoscritto da tutti gli associati; altrimenti la partecipazione si presume ripartita in parti uguali tra tutti gli associati.

Nella **colonna 2** vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi:

- **1** proprietario del terreno;
- **2** proprietario del terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone;
- **3** proprietario del terreno concesso in affitto in assenza di regime legale di determinazione del canone;
- **4** conduttore del fondo (diverso dal proprietario) o affittuario.

Nella **colonna 4** va indicato il periodo di possesso del terreno espresso in giorni (365 se per l'intero anno).

Nella **colonna 5** va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100% se per intero).

Nella **colonna 6**, in caso di terreno concesso in affitto in regime legale di determinazione del canone (regime vincolistico), deve essere indicato l'ammontare del canone risultante dal contratto, corrispondente al periodo indicato a colonna 4.

Nella **colonna 7** vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi particolari:

- **1** mancata coltivazione, neppure in parte, per un'intera annata agraria e per cause non dipendenti dalla tecnica agraria, del fondo rustico costituito per almeno due terzi da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali; rientrano in questa ipotesi anche i casi di ritiro di seminativi dalla produzione, sempreché i terreni costituenti il fondo rustico siano rimasti effettivamente incolti per l'intera annata agraria, senza sostituzione, neppure parziale, con altra, diversa coltivazione;
- **2** perdita per eventi naturali di almeno il 30% del prodotto ordinario del fondo nell'anno, se il possessore danneggiato ha denunciato all'Ufficio Tecnico Eraria-

le l'evento dannoso entro tre mesi dalla data in cui si è verificato ovvero, se la data non sia esattamente determinabile, almeno 15 giorni prima dell'inizio del raccolto;

- **3** terreno in conduzione associata.

Se nel corso del 1994 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso terreno (variazioni di quote di possesso, terreno dato in affitto, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni singola situazione, indicando nella colonna 4 il relativo periodo. In tali casi, barrare la casella di **colonna 8** per indicare che si tratta dello stesso terreno del rigo precedente.

13 QUADRO B - REDDITI DEI FABBRICATI

Il **Quadro B** va utilizzato per dichiarare i redditi dei fabbricati e deve essere compilato da coloro che possiedono a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti con attribuzione di rendita nel catasto edilizio urbano.

Si ricorda che tra gli altri diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, il diritto di abitazione spettante, ad esempio, al coniuge superstite ai sensi dell'art. 540 del codice civile ed al coniuge separato convenzionalmente o per sentenza.

ATTENZIONE

Le unità immobiliari oggetto di proprietà condominiale cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, quali i locali per la portineria, per l'alloggio del portiere e per altri servizi in comune, devono essere dichiarate dal singolo condomino solo se la quota di reddito di sua spettanza è superiore a lire 50.000. Tale limite è valido per ciascun condominio ed in relazione a ciascun condomino. L'esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi.

I soci di cooperative edilizie non a proprietà indivisa assegnatari di alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale sono tenuti ad indicare nella propria dichiarazione il reddito relativo all'alloggio assegnato. Analogo obbligo vale per gli assegnatari di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Enti (es. IACP, ex INCIS ecc.).

Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto dichiarate:

- le costruzioni rurali (ed eventuali pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, effettivamente adibite agli usi agricoli. Le unità immobiliari che sulla base della vigente normativa non hanno i requisiti per essere considerate rurali devono essere dichiarate nel quadro B del Mod. 730, utilizzando, in assenza di quella definitiva, la rendita presunta. Sono comunque considerate produt-

tive di reddito di fabbricati le unità immobiliari iscrivibili alle categorie A/1 e A/8, nonché quelle aventi caratteristiche di lusso: per ulteriori precisazioni vedere in Appendice la voce "Costruzioni rurali";

- le unità immobiliari, anche ad uso diverso da quello di abitazione, per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, durante il quale l'unità immobiliare non deve essere comunque utilizzata;
- gli immobili completamente adibiti a sedi aperte al pubblico di musei, biblioteche, archivi, cineteche ed emeroteche, quando al possessore non deriva alcun reddito dall'utilizzazione dell'immobile per l'intero anno. Tale circostanza deve essere denunciata all'ufficio delle imposte entro tre mesi dalla data in cui ha avuto inizio;
- i fabbricati per i quali il contribuente è titolare della sola "nuda proprietà" o sui quali altri contribuenti esercitano il diritto di abitazione.

COME SI COMPILA IL QUADRO B

Se non sono intervenute variazioni rispetto a quanto indicato nella dichiarazione presentata lo scorso anno e non si richiede nel Quadro E la deduzione per il piano energetico nazionale (rigo E14), riportare direttamente nel **rigo B1** l'importo del reddito dei fabbricati indicato nel **rigo B15** del Quadro B del Mod. 740/94, oppure indicato nel **rigo 3** del Mod. 730-3 rilasciato dal proprio datore di lavoro o ente pensionistico o dal Caaf al quale è stata richiesta l'assistenza fiscale nel 1994.

In alternativa, pur in assenza di variazioni, il contribuente può indicare tutti i dati relativi ai fabbricati da dichiarare, se questa modalità di compilazione risulta per lui più agevole.

Se invece si sono verificate variazioni, anche in relazione ad uno solo dei fabbricati da dichiarare, rispetto a quanto indicato nella precedente dichiarazione (ad es. in conseguenza di acquisti o vendite avvenute nel corso dell'anno oppure per effetto del sorgere o venir meno di agevolazioni) ovvero è richiesta la deduzione per il piano energetico nazionale non va compilato il rigo B1 e il Quadro deve essere compilato a partire dal **rigo B2**.

Nella **colonna 1** indicare la rendita catastale.

Per i fabbricati non censiti o con rendita non più adeguata indicare la rendita catastale presunta. In caso di immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, vedere in Appendice la voce "Immobili riconosciuti di interesse storico o artistico".

Nella **colonna 2** vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi:

- **1** unità immobiliare utilizzata come abitazione principale;
- **2** unità immobiliare tenuta a disposizione per la quale si applica l'aumento di un terzo;

- **3** unità immobiliare locata;
- **4** unità immobiliare locata in regime legale di determinazione del canone;
- **5** unità immobiliare costituente pertinenza dell'abitazione principale (box, cantine, ecc.) se iscritta in catasto con autonoma rendita;
- **9** unità immobiliare che non rientra nei precedenti casi.

• Unità immobiliari utilizzate come abitazione principale

Si considera **abitazione principale** quella nella quale il contribuente dimora abitualmente (normalmente l'abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica).

Dall'ammontare complessivo del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle sue pertinenze il soggetto che presta l'assistenza dedurrà, fino a concorrenza dell'ammontare stesso, l'importo di **1 milione di lire**, rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed alla quota di possesso. Sono considerate pertinenze da indicare con il codice "5" le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale (anche se non appartengono allo stesso fabbricato).

• Unità immobiliari tenute a disposizione

Per unità immobiliari a disposizione (per le quali il soggetto che presta l'assistenza opererà la maggiorazione di un terzo della rendita catastale indicata dal contribuente) si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione e possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale. Per maggiori informazioni vedere in Appendice la voce "Unità immobiliari tenute a disposizione".

Nella **colonna 3** va indicato il periodo di possesso espresso in giorni (365, se per tutto l'anno).

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione va dichiarato a partire dalla data in cui il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Nella **colonna 4** va indicata la quota di possesso espressa in percentuale (100% se per intero).

• Fabbricati dati in locazione

Nella **colonna 5** indicare l'85% del canone di locazione (per i fabbricati siti nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano indicare il 75% del canone). L'ammontare del canone è quello risultante dal contratto di locazione (compresa la maggiorazione spettante in caso di sublocazione ed escluse le spese di condominio, luce, acqua, gas, portiere, ascensore,

riscaldamento e simili, se sono comprese nel canone) ed è relativo al periodo di possesso indicato a colonna 3. L'ammontare del canone va considerato indipendentemente dalla effettiva percezione. In caso di comproprietà il canone va indicato per intero indipendentemente dalla quota di possesso.

Se il contratto di locazione si riferisce, oltre che alla abitazione, anche alle sue pertinenze (box, cantine, ecc.) iscritte in catasto con autonoma rendita, indicare nella colonna 5 per ciascuna unità immobiliare la quota del canone ad essa relativa; quest'ultima va determinata ripartendo il canone stesso in misura proporzionale alla rendita catastale di ciascuna unità immobiliare.

Nella **colonna 6** vanno evidenziati, riportando i codici sottoelencati, i seguenti casi particolari:

- **1** fabbricati distrutti o inagibili a seguito degli eventi sismici, che per legge siano stati esclusi da imposizione (a condizione che sia stato rilasciato un certificato del Comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità del fabbricato);
- **2** fabbricati per i quali sono state sostenute spese per il contenimento dei consumi energetici per le quali si richiede la deduzione dal reddito complessivo (consultare in Appendice la voce "Deduzione per il piano energetico nazionale").

Se nel corso del 1994 si sono verificate situazioni diverse per uno stesso fabbricato (variazioni di quote di possesso, utilizzo, ecc.), occorre compilare un rigo per ogni singola situazione, indicando nella **colonna 3** il relativo periodo. In tali casi barrare la casella di **colonna 7** per indicare che si tratta dello stesso fabbricato del rigo precedente.

14

QUADRO C - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

I lavoratori dipendenti, i pensionati e i percettori di redditi assimilati, che presentano il mod. 730 al Caaf, devono indicare tutti i redditi di lavoro dipendente e/o di pensione percepiti; coloro che, invece, si rivolgono per l'assistenza al datore di lavoro o all'ente pensionistico devono indicare i redditi di lavoro dipendente o di pensione erogati da sostituti diversi da quello a cui si sono rivolti. In Appendice sotto la voce "Stipendi e pensioni prodotti all'estero" sono contenute informazioni circa il trattamento fiscale di stipendi, pensioni e redditi assimilati prodotti all'estero.

Il quadro C è diviso in due Sezioni: nella prima vanno indicati i redditi di lavoro dipendente e di pensione e quelli ad essi assimilati che godono delle detrazioni d'imposta previste per i possessori di redditi di lavoro di-

pendente; nella seconda vanno indicati tutti gli altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali non sono attribuite le suddette detrazioni.

■ SEZIONE I - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

In questa sezione vanno indicati:

- i redditi di lavoro dipendente e di pensione;
- le indennità e le somme da assoggettare a tassazione corrisposte a qualunque titolo ai lavoratori dipendenti da parte dell'INPS o di altri Enti; in Appendice alla voce "Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti" sono elencate, a titolo esemplificativo, le indennità più comunemente erogate;
- le retribuzioni corrisposte dai privati agli autisti, giardinieri, collaboratori familiari ed altri addetti alla casa, dai condomini di fabbricati urbani ai portieri e le altre retribuzioni sulle quali, in base alla legge non sono state effettuate ritenute d'acconto;
- i compensi dei lavoratori soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e della piccola pesca, nei limiti dei salari correnti maggiorati del 20%;
- le somme percepite a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio e di addestramento professionale;
- le remunerazioni dei sacerdoti della Chiesa cattolica;
- gli assegni corrisposti dall'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno per il sostentamento dei ministri del culto e dei missionari e gli assegni corrisposti dalle Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei propri ministri di culto;
- le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers).

Non devono essere autonomamente dichiarate le indennità o i compensi percepiti, a carico di terzi, da prestatori di lavoro dipendente per incarichi svolti in relazione alla loro posizione professionale.

ATTENZIONE

I lavoratori dipendenti, che nel corso dell'anno hanno intrattenuto precedenti rapporti di lavoro ed hanno chiesto al successivo datore di lavoro di tener conto dei redditi erogati durante il precedente rapporto di lavoro, devono indicare i dati risultanti dal Mod. 101 rilasciato dall'ultimo datore di lavoro.

Nella **colonna 2** indicare l'importo dei redditi percepiti (punto 1 del mod. 101 o del mod. 201).

Nella **colonna 3** indicare l'importo delle ritenute (punto 10 del mod. 101 o del mod. 201).

Nel **rigo C7** indicare il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro o di pensione relativo ai redditi dichiarati nei righi precedenti (365 per l'intero anno), per il quale il contribuente ha diritto alle detrazioni per lavoro dipendente. In tale numero di giorni vanno in ogni caso compresi le festività, i riposi settimanali e gli altri giorni non lavorativi e vanno sottratti i giorni per i quali non spetta la retribuzione (ad esempio, in caso di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni, ecc.).

In particolare se è stato compilato un solo rigo e il reddito è certificato dal Mod. 101 si può tener conto del numero dei giorni indicato nel punto 11 dello stesso modello. Se il reddito è certificato dal Mod. 201 e la pensione è stata percepita per l'intero anno indicare 365, altrimenti si può fare riferimento al numero dei giorni indicato nelle Annotazioni di tale modello.

In presenza di più righe compilate indicare nel **rigo C7** il numero totale dei giorni compresi nei vari periodi, tenendo conto che quelli compresi in periodi contemporanei vanno indicati una volta sola.

ATTENZIONE

Se il contribuente si è rivolto per l'assistenza al proprio datore di lavoro o ente pensionistico, non vanno indicati i giorni compresi in periodi di lavoro o di pensione contemporanei a quello relativo ai redditi corrisposti direttamente da quest'ultimo.

Per le indennità o somme erogate dall'Inps o da altri enti e per le borse di studio vedere in Appendice la voce "Periodo di lavoro - casi particolari".

SEZIONE II - REDDITI ASSIMILATI PER I QUALI NON SPETTANO LE DETRAZIONI PER LAVORO DIPENDENTE

In questa sezione vanno indicati gli altri redditi assimilati a quello di lavoro dipendente e cioè:

- gli assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, di divorzio o annullamento del matrimonio;
- gli assegni periodici comunque denominati alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, ecc.;
- i compensi e le indennità corrisposti dalle Amministrazioni statali ed Enti pubblici territoriali per l'esercizio di pubbliche funzioni;
- le indennità percepite per l'attività parlamentare e per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comu-

nali), nonché quelle percepite dai giudici costituzionali;

- le rendite vitalizie e le rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso.

DATI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Nel **rigo C11** indicare:

a **colonna 1** il totale degli importi indicati al punto 33 dei modelli 101 e/o 201 relativi ai redditi dichiarati nei righi precedenti;

a **colonna 2** il totale degli importi indicati al punto 34 dei modelli 101 relativi ai redditi dichiarati nei righi precedenti.

DATI DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA CHE EFFETTERÀ IL CONGUAGLIO

Il lavoratore dipendente o pensionato che si rivolge ad un Caaf deve indicare i dati del datore di lavoro o ente pensionistico che dovrà effettuare il conguaglio, ricavandoli dal mod. 101 o 201.

Nel caso di **contemporaneo** rapporto con più datori di lavoro e/o enti pensionistici vanno indicati i dati del soggetto che eroga il trattamento economico più elevato.

15

QUADRO D - ALTRI REDDITI

REDDITI DI CAPITALE

Nel **rigo D1** indicare:

a **colonna 1** la somma dei seguenti redditi, percepiti nel 1994, al lordo delle ritenute alla fonte:

- utili, la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali residenti nel territorio dello Stato dopo la chiusura dell'esercizio in corso al 1° dicembre 1983;
- utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata da società di capitali italiane prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° dicembre 1983;
- utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), del Tuir dopo la chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
- utili anche in natura la cui distribuzione è stata deliberata dai soggetti di cui all'art. 87, lett. b), del Tuir prima della chiusura dell'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 1988;
- utili anche in natura derivanti da partecipazione in enti di cui all'art. 87, lett. c), del Tuir;

f) utili anche in natura distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo, compresi i proventi derivanti dalla partecipazione negli Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari nonché le somme percepite, in aggiunta ai dividendi, in forza di alcune convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni, corrispondenti al credito d'imposta sui dividendi (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia ed il Regno Unito) ovvero alla maggiorazione di conguaglio (come previsto dalle vigenti convenzioni con la Francia e la Germania);

g) utili derivanti dalla distribuzione di riserve e fondi affrancati ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 408, riguardante la rivalutazione monetaria.

In Appendice sotto la voce "Utili prodotti all'estero" sono contenute informazioni circa il trattamento fiscale dei predetti utili prodotti all'estero;

a **colonna 2**, il totale dei crediti d'imposta calcolato nel modo seguente:

- nella misura di nove sedicesimi dell'importo degli utili di cui alle lettere a) e c);
- nella misura di un terzo dell'importo degli utili di cui alla lettera b);
- nella misura di un quarto dell'importo degli utili di cui alla lettera g).

Nessun credito di imposta va indicato nel caso in cui vengano dichiarati utili di cui alle lettere d), e) ed f);

a **colonna 3**, l'importo totale delle ritenute d'acconto subite.

CREDITI D'IMPOSTA SUI DIVIDENDI COMUNITARI

Indicare nel **rigo D2** la quota parte del credito d'imposta di cui al **rigo D1, colonna 2**, riferibile agli utili derivanti da dividendi di società figlie residenti nella CEE. Tali utili vanno desunti dalla comunicazione fatta a ciascun socio dalla società italiana distributrice degli utili stessi.

REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

Nel **rigo D3** indicare:

a **colonna 1**, i compensi in denaro o in natura, percepiti nell'anno 1994 derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa senza vincoli di subordinazione (quali, ad esempio: compensi degli amministratori, revisori e sindaci di società ed enti; compensi derivanti dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili - sempreché non corrisposti a titolo di diritto d'autore - e in genere dalle collaborazioni di contenuto professionale prestate in modo

coordinato e continuativo ma senza vincolo di subordinazione). Non devono essere indicate le somme corrisposte ai titolari dei predetti rapporti a titolo di rimborso spese di viaggio, vitto e alloggio da questi sostenute per prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza ed inerenti all'incarico ricevuto, che non hanno formato oggetto di ritenuta di acconto, né le anticipazioni di tali spese effettuate dai committenti; a **colonna 3**, l'importo delle ritenute di acconto subite.

Nel **rigo D4** indicare:

a **colonna 1** le indennità per la cessazione di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa non assoggettabili a tassazione separata e cioè quelle indennità per le quali il diritto alla percezione non risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. Queste indennità vanno dichiarate nella loro intera misura e non beneficiano di alcuna riduzione forfetaria a titolo di spese; a **colonna 3**, l'importo delle ritenute di acconto subite.

Nel **rigo D5** indicare:

a **colonna 1** i proventi al lordo della riduzione forfetaria derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali e simili da parte dell'autore o inventore (brevetti, disegni e modelli ornamentali e di utilità, *know-how*, ecc), vale a dire i diritti di autore e le *redevances* in genere; a **colonna 3**, l'importo delle ritenute di acconto subite.

REDDITI DIVERSI

Nel **rigo D6** indicare:

a **colonna 1** i corrispettivi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere, con esclusione dei corrispettivi delle attività svolte all'estero; a **colonna 2**, le spese inerenti i corrispettivi di cui a colonna 1. Si precisa che non sono deducibili, per ognuna delle operazioni eseguite, spese superiori ai corrispettivi ricavati in ciascuna di esse; a **colonna 3**, l'importo delle ritenute di acconto subite.

ONERI RIMBORSATI

Nel **rigo D7** indicare le somme conseguite a titolo di rimborso di imposte ed oneri che, dedotti in anni precedenti dal reddito complessivo quali "oneri deducibili", nell'anno 1994 sono stati oggetto di sgravio, rimborso o comunque restituzione da parte degli uffici finanziari o di terzi.

Nel **rigo D8** indicare le somme conseguite nel 1994 a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione negli anni precedenti.

Le somme da dichiarare nei rigi D7 e D8 vanno indicate nella misura in cui sono state

percepite o hanno formato oggetto di sgravio e per l'importo a suo tempo dedotto e saranno assoggettate a tassazione separata da parte degli uffici finanziari.

16 QUADRO E - ONERI

Nel **quadro E** vanno indicati gli oneri per i quali è riconosciuta la detrazione nella **sezione I** e gli oneri deducibili nella **sezione II**. La detrazione e la deduzione sono ammesse solo se gli oneri sono stati sostenuti nel 1994 dal dichiarante nell'interesse proprio.

Le spese mediche, i premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, i contributi previdenziali non obbligatori per legge e le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria sono detraibili anche se l'onere è stato sostenuto nell'interesse delle persone fiscalmente a carico.

Le spese mediche e quelle di assistenza specifica dei portatori di handicap di cui al **rigo E16** sono deducibili anche se sono state sostenute per i familiari compresi tra quelli elencati in Appendice sotto la voce "Familiari indicati nell'art. 433 del codice civile", anche se non sono fiscalmente a carico.

SEZIONE I - ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 27%

Vanno indicati in questa sezione gli oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del 27%.

Spese mediche

Al **rigo E1** indicare le **spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'intero importo**. Sono tali:

- le spese riferite a prestazioni chirurgiche;
- le spese sostenute per analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
- le spese per prestazioni specialistiche rese da medico specialista;
- le spese sostenute dal contribuente per l'acquisto (o l'affitto) di protesi sanitarie;
- le spese per i mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione ed il sollevamento di portatori di menomazioni funzionali permanenti.

Informazioni più dettagliate in merito alle spese mediche sono contenute in Appendice alla voce "Spese mediche".

ATTENZIONE

Vanno comprese nell'importo da indicare nel **rigo E1** anche le erogazioni, indicate al punto 12 del Mod. 101, effettuate dal datore di lavoro, anche in forma assicurativa, a fronte di spese sanitarie.

Al **rigo E2** indicare le **spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'importo che eccede lire 500 mila**, quali quelle relative a:

- prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);

- ricoveri e degenze, quando queste ultime non siano collegate ad un'operazione chirurgica (per le prestazioni specialistiche rese nell'ambito della degenza spetta invece la detrazione sull'intero importo);
- medicinali, ivi compreso - in caso di assistenza del Servizio Sanitario Nazionale - il ticket pagato.

Nel rigo va indicata soltanto la parte delle spese mediche che **eccede lire 500.000** (ad esempio se sono state sostenute spese per un ammontare complessivo di lire 800.000 al rigo E2 va indicato l'importo di lire 300.000).

ATTENZIONE

Non vanno indicate nei rigi E1 e E2 le spese mediche che, sostenute nel 1994, hanno dato luogo nello stesso anno a un rimborso da parte di terzi, come ad esempio, le spese per cure mediche rimborsate da enti o fondi previdenziali o assistenziali pubblici e privati ovvero, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi, risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto.

Si considerano invece rimaste a carico del contribuente le spese mediche rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati per i quali non spetta la detrazione d'imposta del 27%, ovvero per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito (salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta).

In Appendice sotto la voce "Spese mediche" sono contenuti chiarimenti in ordine alla documentazione da conservare e alle eventuali spese mediche sostenute all'estero.

Interessi passivi

Vanno indicati esclusivamente gli interessi **pagati** nell'anno **1994** indipendentemente dalla scadenza della rata.

Nel **rigo E3** indicare gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari contratti per l'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale.

Per i contratti di mutuo stipulati a partire **dal 1° gennaio 1993**:

- la detrazione è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale entro sei mesi dall'acquisto (ovvero entro l'8 giugno 1994 per i soli mutui stipulati nel corso dell'anno 1993) e che l'acquisto sia avvenuto nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo;
- la detrazione spetta su un importo massimo di 7 milioni di lire. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo relativi all'acquisto dello stesso immobile il limite di 7 milioni di lire è riferito all'ammontare complessivo degli

interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es.: marito e moglie cointestati in parti uguali del mutuo che grava sulla propria abitazione principale possono indicare al massimo un importo di 3 milioni e mezzo ciascuno);

- il diritto alla detrazione viene meno a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui l'immobile non è più utilizzato come abitazione principale. Il diritto alla detrazione non si perde se la variazione della abitazione principale dipende da trasferimento per motivi di lavoro;
- la detrazione è ammessa anche per i contratti di mutuo stipulati con soggetti residenti nel territorio di uno Stato membro della Comunità europea.

Per i contratti di mutuo stipulati **anteriormente al 1993**:

- l'elevazione del limite a 7 milioni di lire è ammessa a condizione che l'unità immobiliare sia stata adibita ad abitazione principale alla data dell'8 dicembre 1993 e che nella rimanente parte dell'anno il contribuente non abbia variato l'abitazione principale per motivi diversi da quelli di lavoro;
- la detrazione spetta su un importo massimo di 7 milioni di lire per ciascun intestatario del mutuo.

Nel **rigo E4** indicare, per un importo non superiore a 4 milioni di lire per ciascun intestatario del mutuo, gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per mutui ipotecari su immobili diversi da quelli utilizzati come abitazione principale stipulati anteriormente al 1993.

Per i mutui stipulati nel 1991 e nel 1992 la detrazione spetta solo per quelli relativi all'acquisto di immobili da adibire a propria abitazione (diversa da quella principale).

Le somme pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi e dagli acquirenti di unità immobiliari di nuova costruzione alla cooperativa o all'impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi a mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi vanno indicate nel **rigo E3** o nel **rigo E4** in base alle modalità precedentemente indicate.

Per quanto riguarda le somme pagate dagli assegnatari, va fatto riferimento al momento dell'assegnazione dell'alloggio anziché a quello dell'acquisto.

In caso di accollo di mutuo avvenuto successivamente al 1° gennaio 1993 le condizioni di detraibilità, previste per i mutui stipulati a partire da tale data, devono ricorrere nei confronti del contribuente che si è accollato il mutuo: in questi casi per data di stipulazione del contratto di mutuo deve intendersi quella di stipulazione del contratto di accollo del mutuo.

In caso di rinegoziazione di un contratto di mutuo stipulato per l'acquisto di propria abitazione anteriormente al 1° gennaio 1993, permane il diritto a godere della detrazione spettante, in base alla normativa vigente al momento della stipula dell'originario contratto di mutuo, solo se sono rimasti invariati le parti contraenti e il cespite immobiliare concesso in garanzia e se l'importo del mutuo risulta non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare alla data di rinegoziazione del predetto contratto.

Tra gli oneri accessori da indicare nel **rigo E3** o nel **rigo E4** sono comprese anche le somme corrisposte a causa delle variazioni di cambio relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta.

ATTENZIONE

Non sono detraibili gli interessi derivanti da aperture di credito bancarie, anche se garantite ipotecariamente, gli interessi pagati a seguito di cessione di stipendio e comunque, in generale, gli interessi derivanti da tipi di finanziamento diversi da quelli di mutuo con garanzia ipotecaria su immobili.

In caso di mutuo intestato ad entrambi i coniugi, ognuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi. Non è possibile imputarsi la quota dell'altro, anche se fiscalmente a carico.

Al **rigo E5** indicare gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. La detrazione si calcola su un importo non superiore a quello dei redditi dei terreni dichiarati.

• Premi di assicurazione

Al **rigo E6** vanno indicati i premi di assicurazione sulla vita, i premi per le assicurazioni contro gli infortuni ed i contributi previdenziali non obbligatori per legge, per un importo complessivamente non superiore a **lire 2.500.000**.

Indicare in tale rigo anche le erogazioni per premi di assicurazioni versati dal datore di lavoro riportati al punto 13 del Mod. 101.

• Contributi per previdenza complementare

Al **rigo E7** vanno indicati i contributi versati ai fondi pensione previsti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, indicati nel punto 14 del Mod. 101. La somma degli importi indicati nei **rigi E6** ed **E7** non può risultare superiore all'importo di lire 2.500.000. Tale limite è elevato a lire 3.000.000 solo se nel **rigo E7** è indicato un importo non inferiore a 500 mila lire.

• Spese funebri

Al **rigo E8** vanno indicate le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari compresi tra quelli elencati in Appendice sotto la voce "Familiari indicati nell'art. 433 del codice civile" e di affidati o affiliati, per un importo, riferito a ciascun decesso, non superiore ad **un milione di lire**.

• Spese di istruzione

Al **rigo E9** vanno indicate le spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria e di specializzazione universitaria, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse ed i contributi degli istituti statali.

• Altri oneri detraibili

Al **rigo E10** vanno indicati tutti gli altri oneri per i quali è prevista la detrazione d'imposta, diversi da quelli indicati nei precedenti rigi della sezione I (in particolare: spese obbligatorie relative a beni soggetti a regime vincolistico; erogazioni liberali in denaro per attività culturali ed artistiche; erogazioni liberali a favore di enti che operano nel settore dello spettacolo).

In Appendice, sotto la voce "Altri oneri per i quali spetta la detrazione", sono contenute informazioni in ordine all'indicazione degli oneri in questione.

SEZIONE II - ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

In questa sezione vanno indicati gli oneri per i quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo.

• Contributi obbligatori

Al **rigo E11** vanno indicati i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, la cui inosservanza dà luogo a sanzioni dirette o indirette.

Rientrano in questa voce anche i contributi sanitari obbligatori effettivamente versati nel 1994 per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale (c.d. "tassa sulla salute") esclusi quelli trattenuti direttamente dal datore di lavoro.

In caso di contributi corrisposti per conto di altro soggetto, la deduzione compete unicamente al soggetto per conto del quale i contributi sono versati, ove la legge preveda l'esercizio del diritto di rivalsa.

• Contributi alle Comunità ebraiche

Al **rigo E12** vanno indicati i contributi annuali versati, ai sensi dell'articolo 30 della legge 8 marzo 1989, n. 101, alle Comunità ebraiche dai propri appartenenti, relativi al periodo d'imposta nel quale sono stati versati.

Tali contributi, sono deducibili fino a concorrenza del 10% del reddito complessivo e comunque per un importo complessivamente non superiore a **lire 7.500.000**.

I contribuenti interessati devono conservare l'attestazione o ricevuta di versamento in conto corrente postale oppure la quietanza liberatoria rilasciata dalla Comunità ebraica di appartenenza.

• Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose

Al **rigo E13** vanno indicate le erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose, e cioè:

- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica Italiana;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno destinate al sostentamento dei ministri di culto e dei missionari ed a specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dell'Ente morale Assemblee di Dio in Italia per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- le erogazioni liberali in denaro a favore della Tavola valdese per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese.

Ciascuna delle predette erogazioni è deducibile fino ad un importo di **due milioni** di lire.

I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni.

• Deduzione per il piano energetico nazionale

Al **rigo E14** vanno indicate le spese sostenute per gli interventi atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici negli edifici. In Appendice sotto la voce "Deduzione per il piano energetico nazionale" sono contenute informazioni in merito al limite e alle modalità previsti per fruire della deduzione.

• Contributi per i paesi in via di sviluppo

Al **rigo E15** vanno indicati i contributi corrisposti per i Paesi in via di sviluppo. Tali contributi sono deducibili nella misura massima del 2% del reddito complessivo.

I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni.

• Spese mediche e di assistenza specifica per i portatori di handicap

Al **rigo E16** va indicata la parte che **eccede lire 500.000** delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica previste dalla lettera b) dell'art. 10 del Tuir sostenute per le persone handicappate (e cioè in base all'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione).

Le spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di deambulazione sostenute dai predetti soggetti rientrano tra quelle per le quali spetta la detrazione da indicare nella Sezione I rigo E1.

• Altri oneri deducibili

Al **rigo E17** vanno indicati tutti gli oneri deducibili diversi da quelli indicati nei precedenti rigi (in particolare: 50% delle imposte arretrate; assegni periodici corrisposti al coniuge; rendite, vitalizi ed assegni alimentari; canoni, livelli e censi gravanti sui redditi degli immobili; indennità corrisposte per la perdita dell'avviamento).

In Appendice, sotto la voce "Altri oneri deducibili", sono contenute informazioni sugli oneri in questione.

17

QUADRO F - ALTRI DATI

■ SEZIONE I - VERSAMENTI DI ACCONTO EFFETTUATI NELL'ANNO 1994

Ai **rigi F1** e **F2** vanno indicati i dati relativi ai versamenti di acconto effettuati dal contribuente nell'anno 1994.

Se il contribuente ha fruito dell'assistenza fiscale nell'anno precedente, per i versamenti di acconto trattenuti direttamente dalla retribuzione o dalla rata di pensione dal proprio datore di lavoro o ente pensionistico, deve riportare:

- al **rigo F1, colonna 3**, l'importo del punto 27 del Mod. 101 o del Mod. 201;
- al **rigo F1, colonna 6**, l'importo del punto 29 del Mod. 101 o del Mod. 201;
- al **rigo F2, colonna 3**, l'importo del punto 28 del Mod. 101 o del Mod. 201;
- al **rigo F2, colonna 6**, l'importo del punto 30 del Mod. 101 o del Mod. 201;

Se presenta la dichiarazione allo stesso sostituto d'imposta che ha effettuato le trattenute, non deve indicare neanche l'importo.

In Appendice sotto la voce "Versamenti" sono contenute informazioni riguardanti i versamenti integrativi ed i versamenti effettuati congiuntamente dai coniugi che quest'anno presentano separate dichiarazioni dei redditi.

■ SEZIONE II - ECCEDENZE RISULTANTI DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

Al **rigo F3**, nelle rispettive colonne, vanno indicate le eccedenze dell'Irpef (rigo N24 del Mod. 740/94) e del contributo per il Servizio sanitario nazionale (rigo V7 del Mod. 740/94) risultanti dalla precedente dichiarazione oppure gli importi indicati rispettivamente ai punti 31 e 32 del Mod. 101 o nelle Annotazioni del Mod. 201.

Se il contribuente nel 1994 ha presentato dichiarazione congiunta e quest'anno presenta la dichiarazione separatamente dal coniuge, nel campo relativo all'eccedenza Irpef deve indicare la parte di eccedenza proporzionale all'imposta individuale (a debito o a credito) risultante dalla dichiarazione presentata nel 1994.

L'imposta individuale è pari all'imposta netta di ciascun coniuge diminuita dell'ammontare dei relativi crediti e ritenute.

Se dal calcolo delle imposte individuali un coniuge risulta a debito e l'altro a credito, l'eccedenza deve essere attribuita per intero a quest'ultimo coniuge. Se una quota del credito è stata utilizzata dal coniuge a debito in diminuzione dei versamenti di acconto dallo stesso dovuti, al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni previste per i casi di carente versamento dell'acconto, è opportuno che il coniuge a credito indichi nel rigo F3 l'importo del credito diminuito della detta quota.

■ SEZIONE III - ACCONTI PER IL 1995

Se il contribuente prevede (ad esempio per effetto di oneri sostenuti o per il venir meno di redditi) che sia dovuto un minore acconto, deve indicare nel **rigo F4** le minori somme che intende siano versate dal datore di lavoro o ente pensionistico nel corso del 1995. Nell'ipotesi in cui ritenga che non vada effettuato alcun versamento, il contribuente deve barrare le apposite caselle dello stesso rigo F4.

■ SEZIONE IV - DATI RELATIVI AI REDDITI PRODOTTI ALL'ESTERO

Ai fini del calcolo, da parte del soggetto che presta l'assistenza fiscale, del credito relativo alle imposte pagate all'estero, nel **rigo F5** vanno riportati i redditi prodotti all'estero, già indicati nei quadri C e D della presente dichiarazione, per i quali compete detto credito. Nello stesso rigo vanno anche indicate le imposte pagate all'estero per i suddetti redditi.

■ Abbreviazioni

Art.	Articolo
Caaf	Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale
Cssn	Contributo per il servizio sanitario nazionale
DL	Decreto legge
DM	Decreto Ministeriale
DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
Ilor	Imposta locale sui redditi
Irpef	Imposta sui redditi delle persone fisiche
Irpeg	Imposta sui redditi delle persone giuridiche
Iva	Imposta sul valore aggiunto
Let.	Lettera
n.	Numero
Tuir	Testo unico delle imposte sui redditi

■ Altri oneri deducibili

Nell'riga E17 vanno indicati:

- il 50% delle imposte sul reddito dovute per gli anni anteriori al 1974 (esclusa l'imposta complementare) iscritte nei ruoli la cui riscossione ha avuto inizio nel 1994 (art. 20, comma 2, del DPR n. 42 del 1988);
- gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento od annullamento di matrimonio o di divorzio, sempreché risultino da provvedimento dell'autorità giudiziaria. Se tale provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare;
- gli assegni periodici (rendite, vitalizi, ecc.) corrisposti dal dichiarante in forza di testamento o di donazione modale e, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, gli assegni alimentari corrisposti ai familiari indicati nell'art. 433 del Codice Civile (vedere l'apposita voce nella presente Appendice);
- i canoni, livelli, censi ed altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare il reddito complessivo, compresi i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi i contributi agricoli unificati;
- le indennità per perdita dell'avviamento corrisposte per disposizioni di legge al conduttore in caso di cessazione della locazione di immobili urbani adibiti ad usi diversi da quello di abitazione;
- la differenza, maggiorata del 6 per cento, tra il reddito dei fabbricati dichiarato per il periodo d'imposta 1992 e quello (minore) calcolato per il medesimo anno applicando le tariffe d'estimo e le rendite determinate a seguito dell'esito favorevole dei ricorsi presentati dai Comuni. Al riguardo, in linea generale, si precisa che:
 - a) se il fabbricato non era locato la deduzione spettante è pari alla differenza, maggiorata del 6 per cento, tra la rendita catastale già dichiarata e quella determinata applicando le nuove tariffe d'estimo;
 - b) se il fabbricato era locato in regime non vincolistico e per il 1992 è stato dichiarato quale reddito imponibile il reddito effettivo (canone di locazione al netto della deduzione, anche forfetaria, per spese di manutenzione, riparazioni e per ogni altra spesa effettivamente sostenuta) non spetta, di fatto, alcuna deduzione. Se, invece, per il 1992 è stata dichiarata quale reddito imponibile la rendita catastale, perché superiore al reddito effettivo, e la rendita determinata applicando le nuove tariffe d'estimo risulta inferiore al suddetto reddito effettivo, la deduzione è pari alla differenza, maggiorata del 6 per cento, tra la rendita ed il reddito effettivo dichiarati per il 1992;
 - c) se il fabbricato era locato in regime vincolistico, ovvero si trattava di fabbricato non di lusso adibito a dimora abituale del possessore e per il 1992 è stato dichiarato quale reddito im-

nibile il reddito effettivo (pari al 75 per cento del canone di locazione ovvero dell'equo canone teoricamente ritraibile) non spetta, di fatto, alcuna deduzione. Se, invece, per il 1992 è stata dichiarata quale reddito imponibile la rendita catastale, per i fabbricati adibiti a dimora abituale del possessore vale quanto detto alla precedente lettera a), mentre per i fabbricati locati in regime vincolistico vale quanto precisato alla precedente lettera b).

Attenzione: in ogni caso la deduzione va calcolata tenendo conto del periodo e della percentuale di possesso del fabbricato dichiarato per il 1992.

■ Altri oneri per i quali spetta la detrazione

Nel rigo E10 vanno indicati:

- le spese sostenute dai contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura effettivamente rimasta a carico. La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente soprintendenza, previo accertamento della loro congruità effettuato d'intesa con l'ufficio tecnico erariale competente per territorio. La detrazione non spetta in caso di mutamento di destinazione dei beni senza la preventiva autorizzazione dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali; di mancato assolvimento degli obblighi di legge per consentire l'esercizio del diritto di prelazione dello Stato sui beni vincolati; di tentata esportazione non autorizzata dei beni. L'amministrazione per i beni culturali ed ambientali dà immediata comunicazione, al competente ufficio delle imposte, delle violazioni che comportano la perdita del diritto alla detrazione e dalla data di ricevimento della comunicazione inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi;
- le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose indicate nell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, ivi comprese le erogazioni effettuate per l'organizzazione di mostre e di esposizioni, di rilevante interesse scientifico o culturale, delle cose anzidette, e per gli studi e le ricerche eventualmente necessari. Le mostre, le esposizioni, gli studi e le ricerche devono essere autorizzati, previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, dal Ministero per i beni culturali e ambientali, che dovrà approvare la previsione di spesa ed il conto consuntivo. Il Ministero per i beni culturali e ambientali stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni fatte a favore delle associazioni legalmente riconosciute, delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi preindicati, e controlla l'impiego delle erogazioni stesse. Questi termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato;
- le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il

termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

■ Attività agricole

Ai fini della determinazione del reddito agrario sono considerate attività agricole:

- a) le attività dirette alla coltivazione del terreno, alla silvicoltura ed alla funghicoltura;
- b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno;
- c) le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura secondo la tecnica che lo governa e che hanno per oggetto prodotti ottenuti per almeno la metà dal terreno e dagli animali allevati su di esso.

Se le attività menzionate alle lettere b) e c) eccedono i limiti stabiliti, la parte di reddito imputabile all'attività eccedente è considerata reddito d'impresa da determinarsi in base alle norme contenute nel capo VI del titolo I del Tuir e pertanto non è possibile utilizzare il presente modello.

■ Cambio di residenza

Se è stata variata la residenza o la dichiarazione viene presentata per la prima volta occorre indicare:

- i dati della nuova residenza;
- il mese e l'anno in cui è intervenuta la variazione; se nel 1994 non è stata presentata la dichiarazione dei redditi indicare solo "95" nello spazio relativo all'anno.

Coloro che hanno cambiato Comune di residenza devono barrare anche l'apposita casella se al momento della presentazione della dichiarazione sono trascorsi meno di 60 giorni dalla relativa variazione anagrafica.

■ Costruzioni rurali

Non danno luogo a reddito di fabbricati, e non vanno pertanto dichiarate in quanto il relativo reddito è già compreso in quello catastale del terreno, le costruzioni rurali (ed eventuali pertinenze) appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono, se effettivamente adibite ad abitazione o a funzioni strumentali all'attività agricola dal proprietario, dall'affittuario o dai dipendenti che esercitano attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento. Ai fini del riconoscimento della ruralità inoltre:

- il terreno cui il fabbricato si riferisce deve essere situato nello stesso comune o in comuni confinanti e deve avere una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati. Se sul terreno sono praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura la superficie del terreno deve essere almeno di 3.000 metri quadrati;

- il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo. Se il dichiarante è un soggetto non obbligato alla presentazione della dichiarazione IVA il suo volume d'affari si presume pari a 10 milioni di lire.

In caso di unità immobiliari utilizzate congiuntamente da più persone i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una di esse. Se sul terreno insistono più unità immobiliari ad uso abitativo i requisiti di ruralità devono essere soddisfatti distintamente per ciascuna unità immobiliare.

Nel caso che più unità abitative siano utilizzate da più persone dello stesso nucleo familiare in aggiunta ai precedenti requisiti è necessario che per ciascuna unità sia rispettato anche il limite massimo di cinque vani catastali o di 80 metri quadrati per un abitante e di un vano catastale, o di 20 metri quadrati per ogni abitante oltre il primo.

Attenzione: le costruzioni non utilizzate che hanno i requisiti in precedenza precisati per essere considerate rurali non si considerano produttive di redditi di fabbricati.

La mancata utilizzazione deve essere comprovata con apposita autocertificazione con firma autentica, da fornire a richiesta degli organi competenti. L'autocertificazione deve attestare l'assenza di allacciamento alle reti della energia elettrica, dell'acqua e del gas.

■ Deduzione per il piano energetico nazionale

La deduzione dal reddito complessivo delle spese sostenute per gli interventi (non finanziati direttamente o indirettamente dallo Stato o da altro ente pubblico) atti a realizzare il contenimento dei consumi energetici negli edifici, spetta nella misura del 25% della spesa rimasta effettivamente a carico del possessore dell'immobile. La deduzione è proporzionata alla sua quota di possesso per il periodo di imposta in cui è stato eseguito il pagamento a saldo e per quello successivo e non può essere superiore (per ciascun periodo d'imposta) al reddito della unità immobiliare nella quale sono stati realizzati i suddetti interventi computati senza calcolare la maggiorazione di 1/3 di cui al comma 1 dell'articolo 38 del Tuir e al lordo della deduzione fino ad un milione di cui all'art. 34, comma 4-^{quater}, del Tuir. La deduzione, che riguarda sia il prezzo di acquisto del materiale, sia le spese, al netto dell'IVA, relative alla installazione e alla eventuale certificazione del professionista abilitato, si applica per gli interventi il cui pagamento a saldo sia intervenuto non oltre il 31 dicembre 1994.

Gli interventi ammessi a fruire dell'agevolazione sono indicati nel DM 15 febbraio 1992, emanato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di concerto con il Ministro delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 1992.

Tra gli interventi sono compresi, ad esempio, la trasformazione di impianti termici centralizzati in impianti autonomi, le opere di coibentazione, la sostituzione di caldaie elettriche con altri alimentati a gas, l'adozione di apparecchi automatici regolatori di temperatura, l'installazione di pannelli solari.

Le modalità e le condizioni richieste, ivi compresa la documentazione da conservare a cura del contribuente, sono specificate nel predetto decreto ministeriale.

L'agevolazione compete per le sole unità immobiliari produttive di reddito fondiario e non è concessa per le spese per interventi relativi alle parti comuni dei condomini.

■ Detrazione per figli a carico

La detrazione per figli a carico (compresi i figli legittimi per susseguente matrimonio, i figli adottivi, affidati o affiliati da entrambi i coniugi) spetta in misura doppia ad uno solo dei genitori quando l'altro genitore è fiscalmente a suo carico e nei seguenti casi:

- figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- figli che, nei casi di divorzio, di annullamento, scioglimento del matrimonio con l'altro genitore e di separazione legale ed effettiva da questi siano rimasti **esclusivamente a carico** del genitore contribuente a condizione che ciò risulti dalla sentenza;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato;
- figli naturali riconosciuti da uno dei coniugi, **esclusivamente a carico** del genitore contribuente;
- figli naturali riconosciuti da entrambi i genitori, **esclusivamente a carico** del genitore contribuente;
- figli naturali riconosciuti da uno dei coniugi separati o divorziati, **esclusivamente a carico** del genitore contribuente.

Si ha, invece, diritto per il **primo figlio** alla **detrazione per coniuge a carico** e per gli **altri figli** alla **detrazione in misura doppia** quando l'altro genitore

manca (ad esempio perché deceduto) e il contribuente non si è risposato o, se risposato, si è legalmente ed effettivamente separato, e nei seguenti casi:

- figli naturali riconosciuti del genitore contribuente, **esclusivamente a carico** del primo se i genitori stessi non sono coniugati;
- l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente che li ha riconosciuti non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato;
- figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o è legalmente ed effettivamente separato.

La sussistenza della condizione di "esclusivamente a carico" dei propri figli potrà essere attestata, se richiesta dall'Amministrazione finanziaria, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dalla quale risulti la situazione che giustifica la sussistenza di tale condizione. Andrà quindi attestato, ad esempio, che il contribuente è vedovo oppure che esiste una sentenza di separazione o di divorzio dalla quale risulta che i figli sono stati posti esclusivamente a carico di uno dei genitori.

■ Familiari indicati nell'art. 433 del codice civile

Sono indicati nell'art. 433 del codice civile:

- il coniuge;
- i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali;
- i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali;
- gli adottanti;
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;
- i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

■ Immobili di interesse storico o artistico

Per gli immobili riconosciuti di interesse storico o artistico, ai sensi dell'art. 3 della L. 1 giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni e integrazioni, la rendita da indicare deve essere determinata mediante l'applicazione della minore tra le tariffe di estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale il fabbricato è collocato. Qualora gli immobili in questione vengano concessi in locazione deve essere anche indicato il relativo canone nella colonna 5 del Quadro B.

■ Indennità e somme erogate dall'INPS o da altri Enti

A titolo esemplificativo si elencano alcune delle più frequenti indennità e somme erogate ai lavoratori dipendenti dall'INPS o da altri Enti direttamente o tramite il datore di lavoro e che sono assoggettate a tassazione:

- cassa integrazione guadagni;
- mobilità;
- disoccupazione ordinaria e speciale (ad esempio nell'edilizia e nell'agricoltura, ecc.);
- malattia;
- maternità ed allattamento;
- TBC e post-tubercolare;
- donazione di sangue;
- congedo matrimoniale.

Le indennità e somme già assoggettate a tassazione dal datore di lavoro non vanno autonomamente dichiarate nel Mod. 730.

■ Periodo di lavoro - casi particolari

In caso di indennità o somme erogate dall'INPS o da altri enti le detrazioni per lavoro dipendente spettano nell'anno in cui si dichiarano i relativi red-

diti. In tali casi nel rigo C7 vanno indicati i giorni che hanno dato diritto a tali indennità, anche se relativi ad anni precedenti.

Per le borse di studio il numero dei giorni da indicare nel rigo C7 è quello compreso nel periodo dedicato allo studio (anche se relativo ad anni precedenti) per il quale è stata concessa la borsa di studio.

Si ricorda che tra i giorni relativi ad anni precedenti, per i quali spetta il diritto alle detrazioni, non vanno considerati quelli compresi in periodi di lavoro per i quali già si è fruito in precedenza delle detrazioni.

■ Redditi esenti e rendite che non costituiscono reddito

Ai fini dell'esenzione sono equiparate alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva (sent. n. 387 del 4-11 luglio 1989 della Corte Costituzionale) le pensioni tabellari spettanti per menomazioni subite durante il servizio di leva prestato in qualità di allievo ufficiale e/o di ufficiale di complemento nonché di sottoufficiali (militari di leva promossi sergenti nella fase terminale del servizio) nonché le pensioni tabellari corrisposte ai carabinieri ausiliari (militari di leva presso l'Arma) e a coloro che assolvono il servizio di leva nella Polizia di Stato, nel corpo della Guardia di Finanza e nel corpo dei Vigili del Fuoco sempreché la menomazione che ha dato luogo alla pensione sia stata contratta durante ed in dipendenza del servizio di leva.

Le rendite Inail, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non costituiscono reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza ai fini fiscali. Parimenti non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti.

■ Sanzioni

L'incompleta e l'infedele dichiarazione comportano l'applicazione della pena pecuniaria da due a quattro volte le imposte dovute (in caso di incompletezza) o da una a due volte (in caso di infedeltà), con un minimo di L. 300.000 se non sono dovute imposte.

La dichiarazione è nulla se non è redatta su stampati conformi al **Mod. 730** approvato con D.M. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale; se la dichiarazione non contiene tutti i dati ed elementi prescritti in ordine al suo contenuto si applica, ove le infrazioni non concretizzano la fattispecie di incompleta o infedele dichiarazione, la pena pecuniaria da L. 300.000 a L. 3.000.000.

Nel caso in cui, in sede di liquidazione delle imposte dovute, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, emergano irregolarità nelle dichiarazioni presentate al sostituto d'imposta o al Caaf, sono dovuti, oltre alla maggiore imposta, gli **interessi di mora nella misura del 6% annuo** e la **sopratassa pari al quaranta per cento delle somme non versate**, previsti dagli articoli 9 e 92 del D.P.R. n. 602 del 1973. Tale sanzione si applica anche in caso di mancata o insufficiente corresponsione degli acconti a seguito di richiesta del lavoratore.

Se il contribuente, a richiesta dell'ufficio, non esibisce o non trasmette idonea documentazione degli oneri deducibili, delle detrazioni d'imposta, delle ritenute alla fonte e dei crediti d'imposta spettanti indicati nella dichiarazione e che hanno concorso a determinare l'imposta dovuta o il rimborso, in luogo della sopratassa del 40% si applica la pena pecuniaria dal 40 al 120% della maggiore imposta o del minor rimborso liquidati ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.

L'inesatta indicazione del codice fiscale nella dichiarazione dei redditi è punita, indipendentemente dalle altre sanzioni riguardanti il contenuto della dichiarazione stessa, con la pena pecuniaria da L. 200.000 a L. 4.000.000.

La stessa pena si applica a carico del soggetto che indichi il numero di codice fiscale provvisorio pur avendo già ricevuto quello definitivo ovvero che indichi il numero di codice fiscale rilasciato in data meno recente nel caso gli siano pervenute più comunicazioni.

Si richiama l'attenzione dei contribuenti sulle specifiche sanzioni, previste dall'articolo 4 della legge 24 aprile 1980, n. 146, in materia di dichiarazione dei redditi di fabbricati. In particolare, sono previste le ipotesi di omessa denuncia di accatastamento di fabbricati e conseguente omissione di dichiarazione del relativo reddito, di omessa dichiarazione del reddito delle costruzioni rurali che non hanno più i requisiti per essere considerate tali.

Si ricorda, inoltre, che gli atti pubblici tra vivi e le scritture private autentiche di trasferimento della proprietà di unità immobiliari urbane o di costituzione o trasferimento di diritti reali sulle stesse, con esclusione di quelli relativi a parti comuni condominiali di immobili urbani e di quelli di costituzione di diritti reali di garanzia, devono contenere o avere allegata, a pena di nullità dell'atto stesso, la dichiarazione della parte o del suo rappresentante legale o volontario, resa ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti che il reddito fondiario dell'immobile è stato dichiarato nell'ultima dichiarazione dei redditi per la quale il termine di presentazione è scaduto alla data dell'atto, ovvero l'indicazione del motivo per cui lo stesso non è stato, in tutto o in parte dichiarato. In questo caso, il notaio dovrà trasmettere copia dell'atto o della scrittura privata autenticata, entro sessanta giorni, al competente ufficio delle imposte.

Ferme restando le sanzioni pecuniarie di cui sopra, si ricorda che costituisce **reato l'infedele dichiarazione** allorché sono indicati nella dichiarazione redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non sussisteva l'obbligo dell'annotazione in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di 100 milioni.

Il reato sopra indicato è punito con l'arresto o l'ammenda.

Inoltre è sanzionato penalmente il contribuente che per fruire indebitamente di detrazioni per carichi di famiglia indica falsamente nella dichiarazione dei redditi l'esistenza di persone a carico diverse dal coniuge.

Se le violazioni sopra descritte sono commesse dai sostituti d'imposta o dai Caaf si applicano nei loro confronti le sanzioni previste dai decreti n. 600 e n. 602 del 1973 per le violazioni commesse dai contribuenti.

Inoltre, a fronte della possibilità dei Caaf e dei sostituti d'imposta di rettificare gli importi erroneamente indicati nel prospetto di liquidazione Mod. 730-3, è prevista la irrogazione di una soprattassa del 3 per cento delle somme ulteriormente dovute, che è trattenuta e versata dal sostituto d'imposta nei termini e con le modalità previste per le somme cui afferisce.

È stata anche prevista, nei riguardi dei soggetti che prestano l'attività di assistenza fiscale, l'applicazione della pena pecuniaria di cui all'art. 53 del D.P.R. n. 600 del 1973 (da lire **300.000** a lire **3.000.000**) nei casi in cui vengano commesse violazioni relative a specifici obblighi posti a loro carico (quali, ad esempio, il rifiuto di prestare l'assistenza da parte dei soggetti obbligati e la mancata riconsegna al contribuente della dichiarazione controllata ed elaborata).

Se la dichiarazione è presentata mediante il sostituto d'imposta, le sanzioni relative alle violazioni commesse dal sostituto sono irrogate direttamente nei suoi confronti. Se, invece, la dichiarazione è presentata mediante il Caaf le sanzioni relative alle violazioni commesse dal Caaf sono irrogate al contribuente che può, però, esercitare il diritto di rivalsa nei confronti del Caaf stesso.

■ Spese mediche

Spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'intero importo

Le spese mediche per le quali la detrazione spetta sull'intero importo sono quelle sostenute per:

- esami di laboratorio
- elettrocardiogrammi ed elettroencefalogrammi
- tac
- laser
- ecografia
- chiroterapia
- ginnastica correttiva e per la riabilitazione
- dialisi
- cobaltoterapia
- iodioterapia
- neuropsichiatria
- psicoterapia resa da medici specialisti o da psicologi iscritti all'albo
- altri esami complessi e particolari terapie
- protesi dentarie e apparecchi ortodontici
- lenti a contatto e occhiali da vista (escluse le montature realizzate con metalli preziosi)
- apparecchi auditivi
- apparecchi ortopedici
- arti artificiali
- protesi fonetiche
- stimolatori (pace maker) e altre protesi cardiache e vascolari
- poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale
- automobili adattate ad invalidi per ridotte o impedito capacità motorie, anche se prodotte in serie, di cilindrata fino a 2000 cc., se con motore a benzina e fino a 2500 cc., se con motore diesel. La detrazione spetta per il costo di acquisto delle predette autovetture e per le riparazioni che non rientrano nell'ordinaria manutenzione, con esclusione, quindi, dei costi di esercizio (quali, ad esempio, la tassa di possesso, il premio assicurativo, il carburante ed il lubrificante). La detrazione compete a tutti i disabili con ridotte o impedito capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida.

Documentazione

Per tutte le spese indicate nei righe E1, E2 ed E16 occorre conservare la documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme. In particolare:

- la documentazione della spesa sostenuta per i ticket potrà essere costituita dalla fotocopia della ricetta rilasciata dal medico di base in unico esemplare corredata dallo scontrino fiscale rilasciato dalla farmacia, corrispondente all'importo del ticket pagato sui medicinali indicati nella ricetta;
- per le protesi oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente. In questo caso, ove la fattura, ricevuta o quietanza non sia rilasciata direttamente dall'esercente l'arte ausiliaria, il medesimo attesterà sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione.

Spese mediche all'estero

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche per queste deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.

Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui

sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

■ Stipendi e pensioni prodotti all'estero

Vanno dichiarati gli stipendi, le pensioni ed i redditi assimilati percepiti da contribuenti residenti in Italia:

- a) prodotti in un paese estero con il quale non esiste convenzione contro le doppie imposizioni;
- b) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione sia in Italia sia nello Stato estero;
- c) prodotti in un paese estero con il quale esiste convenzione contro le doppie imposizioni in base alla quale tali redditi devono essere assoggettati a tassazione esclusivamente in Italia.

Nei casi elencati alle lettere a) e b) il contribuente ha diritto al credito per le imposte pagate all'estero a titolo definitivo, ai sensi dell'art. 15 del Tuir. Nei casi previsti dalla lettera c) se i redditi hanno subito un prelievo fiscale anche nello Stato estero di erogazione, il contribuente, residente nel nostro Paese, non ha diritto al credito d'imposta, ma al rimborso delle imposte pagate nello Stato estero. Il rimborso va chiesto all'autorità estera competente in base alle procedure da questa stabilite.

Si indicano qui di seguito, per alcuni Paesi, le modalità di tassazione che riguardano gli stipendi e le pensioni percepiti da contribuenti residenti in Italia.

Per il trattamento di stipendi e pensioni non compresi nell'elenco o provenienti da altri paesi è necessario consultare le singole convenzioni.

1. Stipendi

Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le convenzioni (ad es. quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Gran Bretagna, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva in Italia quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il lavoratore residente in Italia presta la sua attività nel Paese estero per meno di 183 giorni;
- le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente in Italia;
- l'onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato.

2. Pensioni

Sono pensioni estere quelle corrisposte da un ente pubblico o privato di uno Stato estero a seguito del lavoro prestato e percepite da un residente in Italia. Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni contro le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni di fonte estera sono tassate in modo diverso, a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private.

Sono pensioni pubbliche quelle pagate da uno Stato o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un ente locale. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono.

Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, istituti od organismi previdenziali dei Paesi esteri preposti all'erogazione del trattamento pensionistico. In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel paese di residenza del beneficiario. Più in particolare, in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni, le pensioni erogate ad un contribuente residente in Italia da enti pubblici e privati situati nei seguenti Paesi sono così assoggettate a tassazione:

• Argentina - Gran Bretagna - Spagna - Stati Uniti

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione solo in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana.

Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

• Belgio - Francia - Germania

Le pensioni pubbliche sono assoggettate a tassazione in Italia se il contribuente ha la nazionalità italiana e non anche quella estera. Se il contribuente ha anche la nazionalità estera la pensione viene tassata solo in tale Paese.

Le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

• Australia

Sia le pensioni pubbliche sia le pensioni private sono assoggettate a tassazione solo in Italia.

• Canada

Sia le pensioni pubbliche sia quelle private sono assoggettate a tassazione solo in Italia se l'ammontare non supera il più elevato dei seguenti importi: 10.000 dollari canadesi o 12.000.000 di lire.

Se viene superato tale limite le pensioni sono tassabili sia in Italia sia in Canada ed in Italia spetta il credito per l'imposta pagata in Canada in via definitiva.

• Svizzera

Le pensioni pubbliche sono tassate sia in Italia sia in Svizzera se il contribuente non possiede la nazionalità Svizzera. Sono tassate, invece, solo in Svizzera se il contribuente possiede la nazionalità Svizzera.

Le pensioni private sono tassate solo in Italia.

Le rendite corrisposte da parte dell'Assicurazione Svizzera per la vecchiaia e per i superstiti (rendite AVS) non devono essere dichiarate in Italia in quanto assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

■ Terreni adibiti a colture in serra o alla funghicoltura

I redditi dominicale ed agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, sono determinati mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alla in vigore nella provincia dove è situato il terreno.

■ Unità immobiliari tenute a disposizione

Per unità immobiliari a disposizione, per le quali si applica l'aumento di un terzo, si intendono le unità immobiliari adibite ad abitazione, possedute in aggiunta a quella utilizzata come abitazione principale del possessore o dei suoi familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) o all'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali da parte degli stessi.

Per la corretta applicazione della disposizione si chiarisce che per abitazione principale si intende quella in cui si dimora abitualmente. Normalmente l'abitazione principale coincide con quella di residenza anagrafica.

Per i componenti del nucleo familiare si considera abitazione principale l'unità immobiliare in cui gli stessi dimorano, anche se la titolarità o la disponibilità di essa appartiene ad altro componente del nucleo medesimo.

In particolare, l'aumento di un terzo si applica anche se:

- l'unità immobiliare nella quale è situata l'abitazione principale non è di proprietà ma è detenuta in locazione;

- l'unità immobiliare a disposizione è posseduta in comproprietà od acquistata in multiproprietà;
- l'unità immobiliare destinata alla locazione è rimasta sfitta.

L'aumento di un terzo non si applica, oltre che alla unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche a:

- unità date in uso gratuito ad un proprio familiare, a condizione che lo stesso vi dimori abitualmente e ciò risulti dall'iscrizione anagrafica;
- una delle unità tenute a disposizione in Italia da contribuenti residenti all'estero;
- unità immobiliare già utilizzata come abitazione principale da contribuenti trasferiti temporaneamente per ragioni di lavoro in altro Comune;
- unità in comproprietà utilizzate integralmente come residenza principale di uno o più comproprietari, limitatamente a quelli che la utilizzano;
- unità immobiliari prive di allacciamento alle reti dell'energia elettrica, acqua, gas, e di fatto non utilizzate a condizione che tali circostanze risultino da apposita autocertificazione da esibire a richiesta degli uffici.

Nel caso in cui le unità immobiliari siano state utilizzate o tenute a propria disposizione solo per una parte dell'anno per essere state per la restante parte utilizzate diversamente (trasferimento, locazione), l'aumento di un terzo si applica alla frazione di anno per la quale si è verificata la situazione prevista dalla legge. Analogamente dovrà essere operato in caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell'unità immobiliare.

■ Utili prodotti all'estero

Per utili prodotti all'estero e percepiti da residenti in Italia si intendono quelli distribuiti o comunque provenienti da società o enti residenti all'estero. Si precisa che, in presenza di Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, allorché il prelievo fiscale sia stato effettuato nell'altro Stato contraente in misura eccedente l'aliquota prevista dal Trattato, la maggiore imposta subita (vale a dire la sola differenza tra il prelievo effettivamente subito e l'aliquota convenzionale) non può essere recuperata attraverso il credito di imposta, bensì mediante un'apposita istanza di rimborso da presentare alle Autorità fiscali estere nei termini stabiliti dalla relativa legislazione.

Nella documentazione, da conservare a cura del contribuente, vanno specificati, in un'apposita distinta, oltre allo Stato o agli Stati esteri di produzione dei redditi, anche le relative imposte pagate all'estero in via definitiva.

■ Variazioni di coltura dei terreni

Ai fini della determinazione del reddito dei terreni, se la coltura effettivamente praticata non corrisponde a quella risultante dal catasto, i contribuenti devono determinare il reddito dominicale ed agrario applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media attribuibile alla qualità di coltura praticata è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria più vicina nell'ambito della stessa provincia. Se la coltura praticata non trova riscontro nel quadro di qualificazione della provincia, si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.

La determinazione del reddito dominicale ed agrario secondo le modalità sopra riportate deve avvenire a partire:

- dal periodo di imposta successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato l'aumento del reddito;

- dal periodo di imposta in cui si sono verificate le variazioni di coltura che hanno causato la diminuzione del reddito, qualora la denuncia della variazione all'Ufficio Tecnico Erariale sia stata presentata entro il termine previsto dalla legge, ovvero se la denuncia è presentata dopo il detto termine, dal periodo d'imposta in cui la stessa è presentata.

Si ricorda che i contribuenti hanno l'obbligo di denunciare le variazioni dei redditi dominicale ed agrario al competente Ufficio Tecnico Erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, indicando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono e unendo la dimostrazione grafica del frazionamento se le variazioni riguardano porzioni di particelle. In caso di omessa denuncia delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale dei terreni e del reddito agrario, si applica una pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.

Se il terreno è dato in affitto per uso agricolo la denuncia può essere presentata direttamente dall'affittuario.

■ Versamenti

Effettuati congiuntamente dai coniugi

Se nel 1994 è stata presentata dichiarazione congiunta e sono stati effettuati versamenti congiunti a titolo di Irpef, il contribuente che intende avvalersi dell'assistenza fiscale separatamente dal coniuge deve calcolare la parte di acconto versata, da indicare nel rigo F1, in proporzione all'imposta individuale (a debito o a credito) risultante dalla dichiarazione per i redditi del 1993 oppure, se minore, a quella presumibilmente dovuta per i redditi del 1994.

L'imposta individuale è pari all'imposta netta di ciascun coniuge diminuita dell'ammontare dei relativi crediti e ritenute.

Se dal calcolo delle imposte individuali un coniuge risulta a debito e l'altro a credito, il versamento effettuato deve essere attribuito per intero al coniuge che risulta a debito.

Esempio:

- importo del versamento IRPEF effettuato congiuntamente:
L. 196.000 pari al 98% di L. 200.000 (rigo N18 del Mod. 740/94)

- dati del 1° coniuge:
- imposta netta L. 500.000 (rigo N14 del Mod. 740/94 della scheda del dichiarante)
- ritenute L. 335.000
- imposta individuale: L. 165.000

- dati del 2° coniuge:
- imposta netta L. 200.000 (rigo N14 del Mod. 740/94 della scheda del coniuge dichiarante)
- ritenute L. 165.000
- imposta individuale: L. 35.000

- quota di acconto del primo coniuge:

$$196.000 \times \frac{165.000}{200.000} = 161.700 \text{ arrotond. a L. } 162.000$$

- quota di acconto del secondo coniuge:
196.000 - 162.000 = L. 34.000

Versamenti integrativi

In caso di versamento integrativo di altro erroneamente eseguito, sommare l'importo dell'ulteriore versamento a quello del versamento precedente e indicare i dati relativi all'ultimo.

+

CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA FISCALE NELLE MAGGIORI CITTÀ
(i contribuenti possono rivolgersi ai Centri sotto elencati per avere informazioni sulla sede più vicina)

■ **Caaf CGIL**

ANCONA
60100 - Via Oberdan, 10
Tel. 071 - 2284232

AOSTA
11100 - Via Bramafam, 26
Tel. 0165 - 236822

BARI
70123 - Via B. Buozzi TRAV.29/M n. 7
Tel. 080 - 5277529

BOLOGNA
40121 - Via Boldrini, 6
Tel. 051 - 247984/247852

BOLZANO
39100 - Viale Trieste, 82
Tel. 0471 - 932796

CAGLIARI
09122 - Via Lunigiana, 5
Tel. 070 - 274977

CAMPOBASSO
86100 - Via Cardarelli, 23
Tel. 0874 - 94041

CATANZARO
88100 - Viale De Filippis, 142
Tel. 0961 - 774240

FIRENZE
50123 - Via Nazionale, 17
Tel. 055 - 291194

GENOVA
16151 - Via C. Dattilo, 7
Tel. 010 - 418831

MILANO
20122 - Corso Porta Vittoria, 43
Tel. 02 - 55191033/55191088

NAPOLI
80142 - Via Torino, 16
Tel. 081 - 7856202/7856334

PALERMO
90145 - Via A. Boito, 44
Tel. 091 - 6821790

PERUGIA
06100 - Via Mario Angeloni, 39/b
Tel. 075 - 5055641

PESCARA
65100 - Via Benedetto Croce, 108
Tel. 085 - 45431

POTENZA
85100 - Via Mons. A Bertazzoni, 86
Tel. 0971 - 21254

ROMA
00185 - Via Buonarroti, 37
Tel. 06 - 4460263/4460264

TORINO
10152 - Via Pedrotti, 5
Tel. 011 - 2442494

TRENTO
38100 - Via dei Muredei, 29
Tel. 0461 - 930047

TRIESTE
34100 - Via Ponderas, 8
Tel. 040 - 3786256

VENEZIA-MESTRE
30174 - Via Peschiera, 5
Tel. 041 - 954575

■ **Caaf CISL**

ANCONA
60125 - Via Ragnini, 4
Tel. 071 - 28221

AOSTA
11100 - Via Zimmermann, 7
Tel. 0165 - 35652

BARI
70121 - Via Carulli, 62
Tel. 080 - 5246355

BOLOGNA
40121 - Via Amendola, 4/F
Tel. 051 - 256713

BOLZANO
39100 - Via Amba Alagi, 26
Tel. 0471 - 273022

CAGLIARI
09125 - Via Ancona, 11
Tel. 070 - 34901

CAMPOBASSO
86100 - Via Garibaldi, 39
Tel. 0874 - 698647

CATANZARO
88100 - Via Indipendenza, 23
Tel. 0961 - 746576

FIRENZE
50122 - Via B. Ricasoli, 28
Tel. 055 - 2396676

GENOVA
16123 - Campetto, 1/8
Tel. 010 - 290541

L'AQUILA
67100 - Piazza Prefettura, 17
Tel. 0862 - 29687

MILANO
20124 - Via Tadino, 23
Tel. 02 - 2046241

NAPOLI
80133 - Via Medina, 5
Tel. 081 - 5515120

PALERMO
90143 - Via Libertà, 175
Tel. 091 - 346091

PERUGIA
06100 - Via Campo di Marte, 4/N-5
Tel. 075 - 5003011

POTENZA
85100 - Via Beato Bonaventura, 21
Tel. 0971 - 36954

ROMA
00184 - Via Ludovico Muratori, 29
Tel. 06 - 77171

TORINO
10122 - Via Garibaldi, 38
Tel. 011 - 4366546/4666481

TRENTO
38100 - Via S. Croce, 61
Tel. 0461 - 986287

TRIESTE
34121 - Via S. Spiridione, 7
Tel. 040 - 638792

VENEZIA-MESTRE
30172 - Via Ca' Marcello, 10
Tel. 041 - 2905811

■ **Caaf UIL**

ANCONA
60100 - Via XXV Aprile, 37/A
Tel. 071 - 54335/55211

AOSTA
11100 - Via Porta Pretoria, 56
Tel. 0165 - 41866

BARI
70123 - Via Eritrea, 31
Tel. 080 - 5214447/5216235

BOLOGNA
40121 - Via Don Giovanni Minzoni, 3
Tel. 051 - 252746/252762

BOLZANO
39100 - Via Duca d'Aosta, 64/4
Tel. 0471 - 271072

CAGLIARI
09100 - V.le Elmas angolo Via Po
Tel. 070 - 273209

CAMPOBASSO
86100 - Via Monsignor S. Bologna, 12
Tel. 0874 - 98741

CATANZARO
88100 - Corso Mazzini, 259
Tel. 0961 - 741366

FIRENZE
50131 - Via Luigi Alamanni, 25
Tel. 055 - 288188

GENOVA
16121 - Piazza Colombo, 4 int. 4
Tel. 010 - 586874/586875

L'AQUILA
67100 - Via Bominaco, 4
Tel. 0862 - 413277

MILANO-SESTO S. GIOVANNI
20099 - V.le Marelli, 497
Tel. 02 - 262491

NAPOLI
80138 - Corso Umberto I, 23
Tel. 081 - 5517907

PALERMO
90139 - Via Mariano Stabile, 24
Tel. 091 - 589322

PERUGIA
06124 - Via Ruggero D'Andreotto, 13/B
Tel. 075 - 5730115

POTENZA
85100 - Via Napoli, 3
Tel. 0971 - 411435

ROMA
00184 - Via Cavour, 108
Tel. 06 - 4818936/4827650

TORINO
10122 - Piazza Statuto, 18
Tel. 011 - 5214110/5214124

TRENTO
38100 - Via Prepositura, 48
Tel. 0461 - 981770

TRIESTE
34125 - Via Ugo Polonio, 5
Tel. 040 - 367800

VENEZIA-MESTRE
30172 - Corso del Popolo, 231
Tel. 041 - 2905311

■ **Caaf ACLI**

ROMA
00153 - Via Marcora, 18/20
Tel. 06 - 5840461

■ **Caaf ASSOCAAFF**

MILANO
20122 - Via Chiaravalle, 8
Tel. 02 - 58304951

■ **Caaf 50 & PIÙ**

ROMA
00186 - Via del Melangolo, 26
Tel. 06 - 6872590

■ **Caaf CISAL**

ROMA
00193 - Via Cicerone, 28
Tel. 06 - 320637/3220238

■ **Caaf COLDIRETTI - PENSIONATI**

ROMA
00187 - Via XXIV Maggio, 43
Tel. 06 - 46821

■ **Caaf CONF. S.A.I.**

ROMA
00184 - Via Nazionale 243
Tel. 06 - 4819507

■ **Caaf CONFAGRICOLTURA PENSIONATI**

ROMA
00186 - Corso Vittorio Emanuele II, 101
Tel. 06 - 6852255

■ **Caaf CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI**

ROMA
00196 - Via Emanuele Gianturco, 1
Tel. 06 - 3613008

■ **Caaf DIPENDENTI INDUSTRIE DELLE TRE VENEZIE**

VICENZA
36100 - Via Ontani, 48
Tel. 0444 - 340266

■ **Caaf FABI**

ROMA
00198 - Via Tevere, 46
Tel. 06 - 8415751

■ **Caaf LABORIS NOVI**

ROMA
00192 - Via Sebastiano Veniero, 8
Tel. 06 - 39723470

■ **Caaf MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI**

ROMA
00185 - Via L. Luzzati, 13/A
Tel. 06 - 7005610

■ **Caaf PENSIONATI CNA**

ROMA
00186 - L.go Torre Argentina, 11
Tel. 06 - 68308244
00186 - Corso Vittorio Emanuele II, 326
Tel. 06 - 68807090

■ **Caaf UNIONCAFF**

TORINO
10128 - C.so Stati Uniti, 38
Tel. 011 - 5718461

+

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL DATORE DI LAVORO O ALL'ENTE PENSIONISTICO

SCADENZE	IL LAVORATORE DIPENDENTE O IL PENSIONATO	IL DATORE DI LAVORO O L'ENTE PENSIONISTICO
Entro il 15 gennaio 1995	Richiede l'assistenza fiscale al proprio datore di lavoro o ente pensionistico	
Entro il 28 febbraio 1995	Riceve dal datore di lavoro o ente pensionistico e dagli altri sostituti d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite (mod. 101 o mod. 201 e altri certificati)	Consegna al dipendente o pensionato il mod. 101 o 201
Entro il 31 marzo 1995	Presenta al proprio datore di lavoro o ente pensionistico la dichiarazione mod. 730 e la busta contenente il mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'Irpef	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del dipendente o del pensionato
Entro il 15 maggio 1995	Riceve dal datore di lavoro o ente pensionistico copia, corretta e completata con l'indicazione dei redditi da quest'ultimo erogati, della dichiarazione mod. 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3	Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai lavoratori dipendenti e pensionati, effettua il calcolo dell'imposta dovuta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, consegna al contribuente copia della dichiarazione mod. 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3
A giugno 1995	Riceve lo stipendio o la rata di pensione del mese con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute per l'Irpef e per il contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo la parte residua verrà trattenuta dagli stipendi o rate di pensione dei mesi successivi	Trattiene le somme dovute per l'IRPEF e per il contributo al Servizio Sanitario Nazionale o effettua i rimborsi. Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo trattiene la parte residua dagli stipendi o rate di pensione dei mesi successivi
Entro il 30 settembre 1995	Comunica al datore di lavoro o ente pensionistico di voler effettuare un minore acconto dell'IRPEF o del contributo al Servizio Sanitario nazionale rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3	
A novembre 1995	Riceve lo stipendio o la rata di pensione del mese con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef e per il contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo la parte residua, verrà trattenuta dallo stipendio o rata di pensione del mese di dicembre	Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef e per il contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo trattiene la parte residua dallo stipendio o rata di pensione del mese di dicembre

ASSISTENZA FISCALE RICHIESTA AL CAAF

SCADENZE	IL LAVORATORE DIPENDENTE O IL PENSIONATO	IL CAAF
Entro il 15 gennaio 1995	Comunica al datore di lavoro che intende rivolgersi ad un CAAF. Tale comunicazione non va effettuata dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e dai pensionati	
Entro il 28 febbraio 1995	Riceve dal datore di lavoro o ente pensionistico e dagli altri sostituti d'imposta la certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute subite (mod. 101 o mod. 201 e altri certificati)	
Entro il 30 aprile 1995	Presenta al CAAF la dichiarazione mod. 730 e la busta contenente il mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto per mille dell'Irpef	Rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del dipendente o del pensionato
Entro il 15 maggio 1995	Riceve dal CAAF copia della dichiarazione mod. 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3	Controlla la regolarità formale della dichiarazione presentata dai lavoratori dipendenti e pensionati, effettua il calcolo dell'imposta dovuta e del contributo al Servizio Sanitario Nazionale, consegna al contribuente copia della dichiarazione mod. 730 e il prospetto di liquidazione mod. 730-3.
A giugno 1995	Riceve lo stipendio o la rata di pensione del mese con i rimborsi o con le trattenute delle somme dovute per l'Irpef e per il contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo la parte residua verrà trattenuta dagli stipendi o rate di pensione dei mesi successivi	
Entro il 30 settembre 1995	Comunica al datore di lavoro o ente pensionistico di voler effettuare un minore acconto dell'Irpef o del contributo al Servizio Sanitario nazionale rispetto a quello indicato nel Mod. 730-3	
A novembre 1995	Riceve lo stipendio o la rata di pensione del mese con le trattenute delle somme dovute a titolo di acconto per l'Irpef e per il contributo al Servizio Sanitario Nazionale. Se lo stipendio o la rata di pensione è insufficiente per il pagamento dell'imposta e del contributo la parte residua verrà trattenuta dallo stipendio o rata di pensione del mese di dicembre	